



COMUNE DI ARGENTA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 28/04/2014

Modificato con Delibera C.C. 23 del 18/04/2015

Modificato con Delibera C.C. 28 del 30/03/2017

Modificato con Delibera C.C. 16 del 27/03/2018

Modificato con Delibera C.C. 10 del 14/04/2021

Modificato con Delibera C.C. 35 del 22/07/2021

Modificato con Delibera C.C. 19 del 27/04/2023

Modificato con Delibera C.C. 16 del 23/04/2024

Modificato con Delibera C.C. 11 del 28/04/2025

Modificato con Delibera C.C. 24 del 22/07/2026

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo**
- Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**
- Art. 4 – Locali ed aree oggetto del tributo**
- Art. 5 – Esclusioni dal tributo**
- Art. 6 – Riduzioni del tributo**
- Art. 7 – Agevolazioni**
- Art. 8 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani**
- Art. 9 – Applicabilità di riduzioni e agevolazioni**
- Art. 10 – Categorie di utenza**
- Art. 11 – - Tariffe del tributo**
- Art. 12 – Riscossione**
- Art. 13 – Dichiarazione**
- Art. 14 – Tributo giornaliero**
- Art. 15 – Rimborsi e compensazione**
- Art. 16 – Attività di controllo e sanzioni**
- Art. 17 – Notifica avvisi**
- Art. 18 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**
- Art. 19 – Riscossione coattiva**
- Art. 20 – Clausola di adeguamento**
- Art. 21 – Entrata in vigore del Regolamento**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - servizi di erogazione dell'acqua;
 - servizi di erogazione del gas;
 - servizi di erogazione dell'energia elettrica;
 - mobilio o macchinari.

Anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani o l'interruzione temporanea della stessa non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede, occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 13 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto

soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 4 – Locali ed aree oggetto del tributo

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenze di locali, ove possono prodursi rifiuti urbani, quali aree scoperte attrezzate operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali, a titolo di esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, i distributori di carburante ad eccezione delle aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni servizio carburanti medesime;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - d) tutti i locali di deposito di prodotti finiti.
- 2) Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
- 3) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
- 4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 5) Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento alla tariffa di integrata ambientale di cui all'articolo 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 12, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 5 – Esclusioni dal tributo

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, previa presentazione della denuncia di cui all'art.13. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni

- per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze gas, acqua e luce;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - i) i locali e aree coperte ove si formano esclusivamente rifiuti pericolosi;
 - gli immobili strumentali all'attività agricola e d'allevamento - locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, fienili, silos, stalle ad esclusione della parte abitativa della casa colonica -;
 - m) aree impraticabili e/o intercluse da stabile recinzione;
- Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
 - 3) Sono esclusi dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 - 4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi operativi e di transito e sosta gratuita dei veicoli delle maestranze o di ospiti di imprese, le aree verdi destinate ad ornamento.
 - 5) Sono esclusi dal tributo i locali e le aree adibite ad ufficio e servizi comunali. L'esenzione non si applica nel caso di concessione di immobili comunali a terzi.
 - 6) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Il Gestore potrà richiedere in qualsiasi momento all'utente adeguata documentazione che dimostri l'avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. Potrà inoltre in ogni momento procedere alla verifica delle superfici assoggettabili a tributo. In difetto di tale documentazione l'intera superficie sarà assoggettata al tributo.

Art. 6 – Riduzioni del tributo

- 1) Per le utenze ubicate nelle zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato, il tributo è ridotto nella misura del 60%. Si considerano zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato quelle nelle quali il più vicino punto di raccolta del rifiuto residuale dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata delle utenze sparse,

calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica ed escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti.

- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% del tributo.
- 3) Per i locali e le aree delle utenze domestiche tenute a disposizione con uso stagionale e/o discontinuo, che vengono occupati o detenuti nel corso dell'anno solare per un periodo inferiore a 183 giorni/anno, anche non consecutivi, si applica una riduzione pari al 16% del tributo. Tale destinazione deve essere specificata nella comunicazione originaria.
- 4) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale, o ad altro uso limitato e discontinuo, anche ricorrente non superiore a 183 giorni/anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta o da adeguata documentazione, si applica una riduzione pari al 16% del tributo.
- 5) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, si applica una riduzione pari al 30% del tributo.
- 6) Alla sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a partire dall'anno 2021 in base l'art.1 comma 48 L. 30/12/2020 n. 178, si applica la riduzione di due terzi.

Art. 7 – Agevolazioni

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa.
- 2) A favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico mediante l'utilizzo della compostiera, del cumulo, di buca/fossa è concessa un'agevolazione del tributo nella misura del 10%. Le agevolazioni decorrono, per il compostaggio domestico dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'allegato A) al presente regolamento.
Il Comune, il gestore del servizio rifiuti o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, verifica l'effettiva pratica del compostaggio domestico attraverso controlli a campione nella percentuale minima annua del 5% delle utenze che beneficiano dell'agevolazione. Qualora in sede di controllo venga accertata una mancata o inadeguata pratica del compostaggio domestico, il soggetto incaricato provvederà a far decadere l'agevolazione dal primo gennaio dell'anno nel quale è stata effettuata la verifica con recupero della tassa nella prima bollettazione utile.
- 3) L'agevolazione di cui al comma 2 non è cumulabile con la riduzione del 60% prevista dall'art. 6, comma 1, del presente regolamento, per le utenze ubicate nelle zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato.
- 4) Ad ogni utenza non domestica che destina a riciclo i rifiuti urbani, come previsto dall'art.1, comma 649, secondo periodo, della L.147/2013 e presenta al Gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la relativa ed idonea documentazione, contenente il modello MUD o dichiarazione del soggetto autorizzato, con l'indicazione del codice EER, dei relativi quantitativi e degli impianti di conferimento, è riconosciuta un'agevolazione secondo la valorizzazione e le caratteristiche indicate nell'allegato C) al presente regolamento. In ogni caso l'ammontare annuale dell'agevolazione di cui al presente punto non può superare il 50% del tributo.

- 5) Alle utenze non domestiche che esercitano l'attività n. 22 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, pizza al taglio" ed utilizzano esclusivamente i tovagliati in tessuto, è concessa una riduzione del tributo nella misura del 16%.

Il requisito per il riconoscimento dell'agevolazione per la raccolta tracciata della frazione organica è costituito dal rilevamento medio di almeno due conferimenti alla settimana; l'assenza di rilevamento comporterà la mancata applicazione dell'agevolazione prevista. Per quanto relativo all'utilizzo esclusivamente di tovagliati in tessuto da parte delle attività n. 22 sopradette, il Comune, il gestore del servizio o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, verifica l'effettivo rispetto della condizione alla base dell'agevolazione, con revoca della stessa dal primo gennaio dell'anno in cui è stata effettuata la verifica con recupero della tassa nella prima bollettazione utile.

- 6) Eventuali agevolazioni, previste in base all'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 a carico del bilancio comunale, in favore delle utenze domestiche e non domestiche saranno stabilite in sede di determinazione tariffaria

Art. 8 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

- 1) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2) Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3) Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa statale, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.
- 4) Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 2 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore del servizio via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- 5) Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
- 6) La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 7) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero o a riciclo al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati comunicando almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori

indicazioni del Gestore medesimo:

- ☐ i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - ☐ il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente
 - ☐ i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - ☐ i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - ☐ i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - ☐ i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
 - ☐ Entro 60 giorni lavorativi dal termine ultimo della presentazione della documentazione, il Gestore comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
- 8) Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Gestore provvede al recupero del tributo dovuto e relative sanzioni se dovute, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente

Art. 9 – Applicabilità di riduzioni e agevolazioni

- 1) In nessun caso il cumulo delle riduzioni e delle agevolazioni, applicabili sia alle utenze domestiche che non domestiche, ad esclusione delle agevolazioni applicate di cui ai punti 3 e 5 dell'art. 7 ed art. 8, può superare su base annua la soglia del 70% del tributo dovuto
- 2) La decadenza delle riduzioni o delle agevolazioni comporta il recupero del tributo dovuto e relative sanzioni se dovute.

Art. 10– Categorie di utenza

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) Utenze domestiche residenti
 - b) Utenze domestiche non residenti
- 3) Per le utenze domestiche residenti il numero dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'applicazione della tariffa, è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune; è possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di apposita domanda da parte degli utenti corredata da documentazione adeguata, nei seguenti casi:

- a) congiunto collocato in casa di cura e/o di riposo per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
- b) congiunto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal territorio comunale per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
- c) militari di carriera che siano assenti per servizio per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
- d) persone per le quali sussista l'obbligo della residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
- e) persona reclusa in istituti di detenzione per un periodo consecutivo superiore a sei mesi;
- f) casi di degenze o ricoveri presso comunità di recupero e centri socio-educativi ad esclusione delle frequentazioni diurne.

Sono esclusi i soggiorni in centri comportanti il rientro giornaliero al proprio domicilio (cd. Centri diurni).

Nei suddetti casi a), b), c), d), e) ed f) il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità.

Il Comune si impegna a trasmettere periodicamente al gestore del servizio rifiuti o al soggetto a cui è affidata la gestione del tributo i dati anagrafici.

- 4) Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in una unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
- 5) La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata con riferimento alle classi di attività, eventualmente accorpate o suddivise per gruppi omogenei considerando la potenzialità di produzione dei rifiuti, definite dal Regolamento per l'elaborazione del Metodo Normalizzato e dall'allegato L alla parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i., sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti all'autorizzazione dell'esercizio di attività fatto salvo il recepimento delle attività merceologiche effettivamente svolte nei locali o, in sua mancanza, sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali od aree scoperte. Nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, siano svolte più attività economiche, la classe attribuita potrà essere quella dell'attività prevalente. Alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente di una attività analoga. Il Comune o il gestore del tributo richiede informazioni allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa all'interno del territorio comunale.
- 6) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'allegato L alla parte IV del D. Lgs 152/2006 s.m.i.. I coefficienti, coerentemente a quelli individuati dalla legge, saranno determinati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

Art. 11 - Tariffe del tributo

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'allegato L alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono

determinate avendo riguardo alle componenti di costo di cui alla Delibera Ar er a 443/2019/R/RIF e s.m.i e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate, nonché delle agevolazioni previste all'art.7 del presente regolamento. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'allegato L alla parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.. La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilirà la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilendo i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

- 4) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma 3, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 12 – Riscossione

- 1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, o altro sistema di pagamento che sarà inviato in allegato all'avviso di pagamento del tributo.
- 2) Il tributo viene liquidato in due rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi scadenza 31 luglio e 16 dicembre. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno.

La Giunta Comunale per esigenze straordinarie o per problematiche tecnico operative potrà con propria deliberazione modificare le scadenze di pagamento, per posticiparle ma mai per anticiparle e comunque mai oltre il termine dell'esercizio finanziario di riferimento.

- 3) È possibile richiedere ulteriore rateizzazione di ciascuna rata di cui al precedente comma 2:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Responsabile del tributo di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate dell'interesse pari al tasso legale maggiorato di 0,25 punti percentuale.

- 4) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo uguale o inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione dell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

Art. 13 – Dichiarazione

- 1) I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune -

ovvero al soggetto a cui è affidata la gestione del tributo - utilizzando apposito modello, che ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune - o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo - rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

- 2) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni/agevolazioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 14 – Tributo giornaliero

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale al 50%. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione con riferimento a categorie omogenee.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 15 – Rimborso e compensazione

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Il diritto al rimborso viene definito, ai sensi di legge, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, tramite apposito provvedimento. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di 0,25 punti percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 4) Non si dà luogo al rimborso qualora l'importo dello stesso sia uguale o inferiore a 12,00 Euro.
- 5) Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di

competenza del Comune. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità successive all'insorgere del credito.

Art. 16 – Attività di controllo e sanzioni

1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 e della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione o in deroga come previsto dal comma 691 della Legge 147/2013 il funzionario responsabile del tributo è nominato dal concessionario.

2) Il funzionario responsabile del tributo svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Il Gestore del tributo, per le operazioni di cui sopra, ha facoltà di avvalersi: degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 296/2006, ove nominati; del proprio personale dipendente; di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio;
- e. utilizzare le banche dati relative ai contratti di fornitura per altri servizi di acqua, gas energia elettrica, fognatura e depurazione ecc, nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.

3) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, nella persona del funzionario responsabile, provvede ad inviare al contribuente un sollecito di pagamento a mezzo posta raccomandata con avviso di ritorno o altro sistema di notifica certificato. Decorso inutilmente il termine di scadenza del sollecito, si provvede a notificare, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o altro sistema di notifica certificato, atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

4) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

5) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

6) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.

7) Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

8) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori, pari al tasso legale maggiorato di 0,25 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati

con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

9) Nell'attività di controllo non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento qualora l'importo dello stesso per tributo, sanzione amministrativa ed interessi sia uguale o inferiore a euro 12,00, salvo diverse disposizioni di legge.

10) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 17- Notifica avvisi

1) Gli avvisi di accertamento e questionari emessi a seguito dell'attività di controllo, di norma sono notificati al contribuente a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso altro sistema di notifica certificato.

2) Le spese di notifica sono a carico del contribuente e sono addebitate nell'avviso di accertamento.

Art. 18 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1) Per le dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento si applica il vigente REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1) Si applica il vigente REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

Art.20 – Clausola di adeguamento

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria .
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 21 - Entrata in vigore del Regolamento

1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.

MODULO DI RICHIESTA Agevolazione TARI utenze domestiche per compostaggio della frazione organico dei rifiuti urbani

CODICE UTENZA _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto

Cognome Nome _____

Codice fiscale _____

Indirizzo _____

Tel. _____ Email _____

In qualità di ☐ Intestatario ☐ Familiare _____ ☐ Altro _____

Dati dell'intestatario dell'utenza TARI (solo se diverso dal richiedente)

Cognome Nome _____

Codice fiscale _____

Indirizzo utenza _____

Tel. _____ Email _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

☐ di praticare il compostaggio domestico tramite l'utilizzo della compostiera, di tutti gli scarti organici di produzione domestica e parte degli scarti verdi del giardino;

☐ di praticare il compostaggio domestico tramite cumulo o buca/fossa nella propria area cortiliva.

- di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta solo le altre frazioni merceologiche;
- di accettare i controlli previsti dal Regolamento TARI vigente. Qualora si accertasse la mancata corretta pratica del compostaggio, relativamente ad ogni modalità sopra elencata, l'agevolazione sarà revocata dal semestre in corso;
- di aver letto ed accettato l'estratto del Regolamento di applicazione della agevolazione sulla TARI allegato.

PERTANTO CHIEDE

☐ la riduzione percentuale del totale della TARI

☐ la consegna, in comodato d'uso gratuito, della compostiera fornita dal gestore del servizio rifiuti

Data e luogo

Firma (non autenticata) _____

ESTRATTO REGOLAMENTO Agevolazione TARI utenze domestiche per compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani

Art. 7 -Agevolazioni

1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa.

2) A favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico mediante l'utilizzo della compostiera, del cumulo, di buca/fossa è concessa un'agevolazione del tributo nella misura del 10%. Le agevolazioni decorrono, per il compostaggio domestico dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'allegato A) al presente regolamento.

Il Comune, il gestore del servizio rifiuti o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, verifica l'effettiva pratica del compostaggio domestico attraverso controlli a campione nella percentuale minima annua del 5% delle utenze che beneficiano dell'agevolazione. Qualora in sede di controllo venga accertata una mancata o inadeguata pratica del compostaggio domestico, il soggetto incaricato provvederà a far decadere l'agevolazione dal primo gennaio dell'anno nel quale è stata effettuata la verifica con recupero della tassa nella prima bollettazione utile.

3) L'agevolazione di cui al comma 2 non è cumulabile con la riduzione del 60% prevista dall'art. 6 comma 1, del presente regolamento, per le utenze ubicate nelle zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato.

4) (Omissis)

5) (Omissis)

6) (Omissis)

Art. 9 -Applicabilità di riduzioni e agevolazioni

1) (Omissis).

2) La decadenza delle riduzioni o delle agevolazioni, comporta il recupero del tributo dovuto e relative sanzioni se dovute.

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è il COMUNE DI ARGENTA, corrente in Argenta (FE), Piazza Garibaldi n. 1, C.F. 00315410381, P.I. 00108090382, al quale può rivolgersi ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e per qualsiasi richiesta relativa ai Suoi dati personali, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata municipio@pec.comune.argenta.fe.it o una lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato.

Il Comune di Argenta ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) la società Lepida SpA, contattabile all'indirizzo dpo-team@lepida.it.

SOELIA S.P.A., con sede in Argenta (FE), Via Vianelli n. 1, C.F. e P.I. 01328110380, quale gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Argenta (FE), effettua trattamenti di dati personali per conto del Comune di Argenta ed a tal fine è stata nominata Responsabile esterno del trattamento. SOELIA è contattabile all'indirizzo di posta elettronica privacy@soelia.it.



CONSEGNA TESSERA PER CONFERIMENTO RIFIUTI

Nome e Cognome _____ Codice utenza _____

Indirizzo _____

Telefono _____ mail _____

RICEVE

due tessere personalizzate per l'apertura dei cassonetti presso le isole ecologiche del Comune di Argenta.

tessera n. 1

tessera n. 2

Argenta, data _____

FIRMA _____

Titolare utenza

Altro componente del nucleo / delegato

Nome e Cognome _____

Per l'attivazione dell'app eGate Digi è necessario inserire il codice personale collegato all'utenza TARI, da richiedere a info@soelia.it indicando il nome e cognome dell'intestatario e codice utente.

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Argenta ha conferito all'Unione dei Comuni Valli e Delizie la gestione del Servizio Tributi tramite "Convenzione tra i comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il conferimento all'Unione della funzione tributi locali e servizi finanziari" stipulata con Scrittura privata n. 76 prot. Gen. n. 0013914 del 13/05/2021.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti per la gestione delle utenze TARI è il COMUNE DI ARGENTA, corrente in Argenta (FE), Piazza Garibaldi n. 1, C.F. 00315410381, P.I. 00108090382, al quale l'utente può rivolgersi ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e per qualsiasi richiesta relativa ai Suoi dati personali, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata municipio@pec.comune.argenta.fe.it o una lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato.

Il Comune di Argenta ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) la società Lepida SpA, contattabile all'indirizzo dpo-team@lepida.it.

Il Comune di Argenta ha affidato a SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia Spa C.F./P.IVA 02241250394, con sede legale in Via Boccaccio, 16 – 48121 Ravenna, il servizio di gestione degli accertamenti, riscossione e contenzioso della tassa sui rifiuti. SORIT S.p.A. tratterà pertanto, per conto del COMUNE DI ARGENTA, i dati personali dei contribuenti ed a tal fine è stata nominata Responsabile esterno del trattamento. Per le richieste inerenti l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 ci si può rivolgere a: SORIT S.p.A. (tel. 0544-282811 - e-mail: legale@sortit.it), Via Boccaccio n. 16 – 48121 Ravenna (RA) e al Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) contattabile all'indirizzo mail: rpdlacassa@lacassa.com.

Comune di Argenta

Allegato C

Agevolazione per rifiuti urbani avviati a recupero provenienti da raccolta differenziata da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici sotto riportati, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

0,040 €/Kg.

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
	Imballaggi in plastica	150102
PLASTICA	Plastica	200139
	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (pericolosi)	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI MULTIMATERIALE	Imballaggi materiali compositi	150105
	Imballaggi in materiali misti	150106
	Imballaggi in vetro	150107
VETRO	Vetro	200102
	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
TESSILE	Prodotti tessili	200111
	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (pericolosi)	080318
	Rifiuti ingombranti	200307
INGOMBRANTI	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (pericolosi)	200130
	altri rifiuti non biodegradabili	200203

Allegato L-quinques D.Lgs.152/2006 s.m.i.

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
 2. Cinematografi e teatri.
 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
 5. Stabilimenti balneari.
 6. Esposizioni, autosaloni.
 7. Alberghi con ristorante.
 8. Alberghi senza ristorante.
 9. Case di cura e riposo.
 10. Ospedali.
 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
 12. Banche ed istituti di credito.
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli.
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
 23. Bar, caffè, pasticceria.
 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
 27. Ipermercati di generi misti.
 28. Banchi di mercato generi alimentari.
 29. Discoteche, night club.